

STATUTO  
della  
ASSOCIAZIONE  
CULTURALE  
DEVOLUTION CLUB  
– BARI –

Titolo I  
Costituzione - Sede –  
Natura e Oggetto

Articolo 1  
*Denominazione*

È costituita l'Associazione Culturale denominata *Devolution Club*.

Articolo 2  
*Sede*

L'Associazione ha la Sede e la Direzione in Bari.

Essa potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

Articolo 3  
*Non lucratività*

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità culturali e di ricerca scientifica. In quanto tale, l'Associazione non intende tutelare o promuovere interessi economici, politici, sindacali, o di categoria di fondatori, soci, dipendenti e soggetti a qualunque titolo facenti parte dell'organizzazione

stessa o legati ad essa da un rapporto continuativo di prestazione d'opera nonché di soggetti che effettuano erogazioni liberali nei confronti dell'Associazione.

Articolo 4  
*Apoliticità e solidarietà*

L'Associazione, aliena da influenze politiche, mediante l'impegno degli associati nei settori dell'istruzione, della cultura e della ricerca storico-giuridico-politica, intende tutelare i diritti civili anche di quelle persone che vivono in stato di disagio e svantaggio sociale. In tal modo l'Associazione intende promuovere la cultura della solidarietà e della partecipazione consapevole alla vita politico-sociale e delle comunità locali quale condizione indispensabile per uno sviluppo sostenibile della società civile.

Articolo 5  
*Finalità*

L'associazione si propone di:

- a) stimolare studi e ricerche volti al miglioramento ed alla diffusione della cultura politico-giuridica in materia di *devolution* e delle inerenti trasformazioni costituzionali, con particolare attenzione alle questioni dell'auto-governo e delle democrazie europee in cui sia immanente il concetto di solidarietà sociale; attivando collegamenti e progetti di ricerca che si riferiscano all'area franco-britannica e all'Europa centro-orientale;

- b) coinvolgere e sensibilizzare le istituzioni, pubbliche e private, in comuni programmi di ricerca al fine di acquisire dati e metodologie di lavoro utili ad orientare in modo efficace ed efficiente risorse e strutture disponibili sul territorio europeo, nazionale e regionale, nonché a promuovere la realizzazione delle stesse lì dove carenti ovvero a crearne di nuove qualora queste si rivelino inadeguate;
- c) promuovere e coordinare attività tese alla formazione culturale e allo sviluppo delle risorse culturali di persone svantaggiate in ragione delle loro condizioni economiche o sociali al fine di migliorare le condizioni di vita degli stessi all'interno del territorio nazionale e regionale;
- d) realizzare progetti di ricerca in diretta collaborazione con istituzioni e associazioni di ricerca italiane, europee ed extraeuropee, e cooperare con i programmi formativi delle scuole, delle Università e delle Pubbliche Amministrazioni.

#### Articolo 6 *Attività*

Per conseguire i suoi fini l'Associazione intende promuovere qualsiasi attività che si ritenga necessaria per il perseguimento degli scopi istituzionali ed in particolare:

- a) attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di documentazione cinematografica.
- b) attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, corsi di

perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;

c) attività editoriale: pubblicazione di un bollettino o rivista, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;

d) attività multimediale: creazione e gestione di un portale internet, quale forma di divulgazione globale;

e) acquisizione di finanziamenti pubblici o privati da destinare esclusivamente al raggiungimento degli scopi sociali;

f) finanziamento ed erogazione di borse di studio, contributi, assegni e contratti di ricerca nei settori di interesse dell'Associazione.

#### Articolo 7 *Fondatori*

Sono Fondatori dell'Associazione coloro i quali elaborano il presente Statuto Sociale e sottoscrivono l'Atto Costitutivo.

Essi sono di diritto membri permanenti del Consiglio direttivo e tre di essi sono designati a far parte, ove costituito, del Comitato Scientifico.

#### Articolo 8 *Soci Ordinari*

Possono essere Soci Ordinari i cittadini italiani e stranieri che hanno superato il diciottesimo anno di età e che condividano gli scopi istituzionali dell'Associazione. Si ottiene la qualifica di Socio Ordinario, mediante domanda motivata, presentata al Consiglio Direttivo, che ne delibera l'accettazione a maggioranza.

La domanda scritta di ammissione alla qualità di Socio Ordinario dovrà contenere esplicitamente l'obbligo, da parte del richiedente, di osservare le disposizioni dello Statuto, nonché quelle adottate dall'Assemblea dei Soci e dal Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione i soci conferiranno la quota associativa che verrà versata annualmente ed il cui importo sarà stabilito dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e saranno obbligati al versamento della quota associativa annuale. Le quote o il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa* e non sono rivalutabili.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative; è pertanto esclusa la temporanea partecipazione del socio alla vita associativa per un periodo inferiore ad un anno, così come richiesto dall'art. 5, comma 1, del Dlgs. n. 460/97.

I Soci ordinari ed i Soci Fondatori partecipano all'Assemblea con diritto di voto.

#### Articolo 9

##### *Perdita della qualifica di socio*

La qualità di Socio Fondatore o Ordinario non è trasmissibile e si perde:

- a) per scioglimento dell'Associazione;
- b) per decesso;
- c) per dimissioni;
- d) per esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo con la maggioranza del-

la metà più uno dei membri, a causa di: inadempimento degli obblighi statutari, atti o fatti in contrasto con gli interessi dell'Associazione, atti o fatti lesivi della onorabilità dell'Associazione, dei suoi organi o dei soci; atti o fatti che possono turbare l'armonia o l'operosità dell'Associazione e dei suoi organi; nei casi di: perdita dei diritti civili, interdizione, inabilitazione, fallimento, condanna penale, la delibera dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

#### Articolo 10

##### *Soci Onorari*

Possono partecipare alla vita dell'Associazione i Soci Onorari ed i Sostenitori, nei limiti stabiliti dal presente e dal successivo articolo.

La qualità di Socio Onorario si acquista con deliberazione del Consiglio Direttivo su proposta di almeno due soci per poi essere ratificata nella successiva Assemblea. Può acquistare la qualità di Socio Onorario chi, proveniente dal mondo politico, giuridico, scientifico, ha dimostrato particolare interesse, impegno e sensibilità in relazione agli scopi istituzionali dell'Associazione e chi ha acquisito particolari benemeritenze per atti compiuti a favore dell'Associazione o della collettività in generale nel campo sociale e culturale.

Il Socio Onorario non ha diritto di voto; può peraltro partecipare, su invito del Presidente o del Consiglio Direttivo, all'Assemblea come uditore e può esprimere pareri, dare suggerimenti, formulare proposte.

Potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo un Presidente Onorario, tra le figure di maggior prestigio, con i poteri indicati per i Soci Onorari.

#### Articolo 11 *Sostenitori*

La qualità di “Sostenitore” si acquista con la presentazione del modulo di adesione firmato dall’interessato e con il versamento di una quota liberale di sostegno; il documento di versamento liberale se contenente i dati anagrafici del sostenitore può sostituire il modulo di adesione; la decorrenza è dal momento del recepimento degli stessi.

Possono diventare Sostenitori tutti coloro, singoli, enti ed istituzioni che condividono gli scopi statutari e ne sostengono moralmente e materialmente l’azione in campo sociale e scientifico. Il Consiglio Direttivo prenderà visione periodicamente dell’elenco dei nuovi sostenitori e ne darà comunicazione ai soci ad ogni Assemblea ordinaria. La durata della qualità di Sostenitore è indicata nel regolamento o stabilita dal Consiglio Direttivo.

I Sostenitori possono, su invito, partecipare alle riunioni dell’Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

#### Articolo 12 *Diritti dei Soci*

I Soci hanno diritto di accesso ai locali sociali ed alla frequenza agli eventi organizzati dall’Associazione, e, in generale, a tutte le iniziative di cui l’Associazione si fa promotrice.

I Soci Fondatori e Ordinari possono partecipare alla gestione dell’Associazione attraverso l’esercizio del diritto di voto in Assemblea.

Possono far parte dell’elettorato passivo i Soci aventi diritto al voto. Per l’anzianità elettorale, attiva e passiva, fa fede la prima iscrizione in qualità di Socio.

### Titolo III Organi dell’Associazione

#### Articolo 13 *Organi*

Sono Organi dell’Associazione:

- a) l’Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;
- e) Il Comitato Scientifico;
- f) Il Segretario – Tesoriere - Revisore;
- g) Il Collegio dei Revisori;
- h) Il Collegio dei Proviviri.

Tutte le cariche dell’Associazione sono svolte a titolo gratuito e chi le riveste non può chiedere un compenso per la propria attività, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute, documentate e riconosciute dal Consiglio Direttivo.

#### Articolo 14 *Assemblea dei Soci*

L’Assemblea rappresenta l’universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti gli associati.

I Soci Ordinari ed i Soci Fondatori, in regola con il pagamento della quota sociale annua, prendono parte all'Assemblea con diritto di voto.

Sono consentite deleghe in ragione di una per socio.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie sono presiedute dal Presidente assistito dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno.

Spetta all'Assemblea ordinaria nominare e revocare i membri degli altri Organi dell'Associazione, deliberare sull'entità della quota d'ammissione e della quota sociale annuale, sul conto consuntivo dell'anno, sul bilancio preventivo e sul programma delle attività, predisposti dal Consiglio Direttivo, su eventuali proposte del Consiglio stesso e dei Soci, nonché pronunciare l'esclusione dei soci per indegnità.

Per l'approvazione del bilancio annuale consuntivo e di quello preventivo l'Assemblea deve essere convocata entro il mese di aprile di ogni anno.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo previa deliberazione del Consiglio stesso, che ne stabilisce la data e l'ordine del giorno, con avviso inoltrato per via telematica o *fax* a tutti i soci e affisso nei locali dell'Associazione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea si costituisce in prima convocazione con la presenza di almeno 1/3 dei Soci e in seconda convocazione senza previsione di *quorum*.

L'Assemblea delibera in prima convocazione con il voto favorevole di alme-

no la metà dei Soci, in seconda convocazione, da prevedersi un'ora dopo, delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

#### Articolo 15

##### *Assemblea straordinaria*

L'Assemblea straordinaria è convocata:

- a) dal Presidente del Consiglio Direttivo quando ne ravvisi la necessità;
- b) su istanza del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta scritta di almeno un terzo dei Soci.

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio Direttivo, ne stabilisce la data, l'ora e l'ordine del giorno, con avviso inoltrato per via telematica o *fax* a tutti i Soci ed affisso nei locali dell'Associazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea straordinaria è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno 1/3 dei Soci e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti; in seconda convocazione, da prevedersi almeno un'ora dopo, l'Assemblea si costituisce senza previsione di *quorum* e delibera con il voto favorevole della metà più uno dei presenti.

#### Articolo 16

##### *Modifiche statutarie*

Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione sono adottate dall'Assemblea straordinaria sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i tre quarti degli as-

sociati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Delle riunioni assembleari dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Articolo 17 *Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo è composto da Soci Fondatori e da un numero pari di Soci Ordinari eletti a maggioranza dall'Assemblea ordinaria.

Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Presidente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tre volte l'anno ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o dietro richiesta scritta dei due terzi dei componenti il Consiglio direttivo.

La convocazione del Consiglio avviene a mezzo comunicazione scritta inviata ai Consiglieri a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o anche consegnata a mano agli stessi ovvero per via telematica o fax.

In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di posti nel Consiglio Direttivo i Consiglieri mancanti saranno sostituiti con i Soci che, secondo i risultati delle elezioni seguano immediatamente i membri eletti.

Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare gli sono riconosciuti tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservate, all'Assemblea.

Spetta, inoltre al Consiglio Direttivo l'amministrazione del patrimonio sociale, la formazione del bilancio di previsione ed il programma dell'attività, la stesura del conto consuntivo, la relazione sull'attività svolta, l'ammissione dei soci ordinari o l'esclusione *ex art. 7 bis*, nonché la scelta dei soci onorari; il tutto su precise norme regolamentari. Il Presidente nomina il Segretario tra i Consiglieri e dove necessario all'esterno.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

#### Articolo 18 *Presidente e Vice Presidente*

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e può essere revocato dall'Assemblea straordinaria soltanto per gravi motivi e con la maggioranza assoluta dei voti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi.

Il primo Presidente è nominato con l'atto costitutivo tra i Soci Fondatori.

Il Presidente può nominare un Vice Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea dei Soci. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed adempie a tutte le funzioni demandategli dalla legge, dallo Statuto e da eventuali specifiche deleghe del Consiglio Direttivo.

Qualora il Presidente dovesse assentarsi o fosse temporaneamente impedito, potrà autorizzare il Vice Presidente, o un membro del Consiglio Direttivo, a compiere gli atti sopraindicati. L'autorizzazione dovrà risultare da dichiarazione scritta, con firma autenticata nei modi di legge, contenente anche la durata e gli eventuali limiti. Degli atti compiuti durante i suddetti periodi di assenza o di impedimento dovrà essere resa motivata relazione da presentare al primo Consiglio Direttivo.

Il Presidente può indicare e proporre al Consiglio Direttivo un Presidente Onorario, tra le figure di maggior prestigio, che non avrà poteri amministrativi o di rappresentanza legale e la cui funzione è vincolata a quanto stabilito per i Soci Onorari dell'Associazione.

Il Presidente può revocare il Vice Presidente per motivate ragioni.

#### Articolo 19 *Il Comitato Scientifico*

Il Comitato Scientifico è l'organo tecnico-consulativo dell'Associazione e del suo Presidente.

Il Comitato Scientifico è presieduto di norma dal Presidente dell'Associazione

stessa o da persona cooptata dal Presidente dell'Associazione stessa per particolari competenze scientifiche, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, fra i soci ordinari o fra i membri del Comitato stesso.

Il Comitato Scientifico è composto da tre Fondatori e da un numero variabile di componenti, nominati dal Presidente con l'approvazione del Consiglio Direttivo tra i Soci Ordinari, Onorari, o Sostenitori, o tra figure distinte a livello nazionale e internazionale nei campi di interesse dell'Associazione. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. I componenti vengono sostituiti in caso di dimissione, impedimento permanente e decesso, per il rimanente periodo del triennio in corso.

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente dell'Associazione, sentito il Presidente del Comitato Scientifico, può in modo insindacabile, sostituire uno o più membri del Comitato.

Il Comitato Scientifico può essere suddiviso in due o più macro-aree funzionali, in base ai maggiori campi di interesse scientifico dell'Associazione come definiti nell'art.5 punto a), coordinate ciascuna da un "Coordinatore di Area" indicato dal Presidente dell'Associazione, sentito il Consiglio Direttivo ed il Presidente del Comitato Scientifico.

#### Articolo 20 *Convocazione e compiti del Comitato Scientifico*

Il Comitato Scientifico può essere convocato collegialmente dal Presidente dell'Associazione ogni qualvolta lo ritengano opportuno o su richiesta di almeno un terzo dei componenti del comitato stesso.

Il Comitato Scientifico può svolgere la propria azione di consultazione e consulenza anche attraverso riunioni non collegiali, di settore, di area, o individuali promosse dal Presidente, o attraverso contatti e relazioni per via telematica o postale o qualsiasi idoneo mezzo di comunicazione.

I compiti del Comitato Scientifico sono:

- formulare autonomamente proposte motivate da sottoporre al Consiglio Direttivo su azioni, iniziative, programmi e progetti scientifici, di prevenzione e sensibilizzazione rientranti nella operatività statutaria dell'Associazione;
- esprimere, su richiesta del Consiglio Direttivo, pareri consultivi su programmi organizzativi e scientifici elaborati dal Presidente o dal Consiglio Direttivo stesso;
- esprimere pareri, su richiesta del Consiglio Direttivo, sull'attribuzione di borse di studio, assegni, contributi e finanziamenti per programmi di ricerca e prevenzione a singoli ricercatori o a gruppi ed istituzioni, in base ai criteri generali stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- esprimere eventuali pareri sui risultati scientifici conseguiti in ordine alle singole iniziative attuate dall'Associazione.

## Articolo 21

### *Segretario / Tesoriere / Revisore*

Il Segretario assiste il Consiglio Direttivo, redige i verbali delle relative riunioni, assicura l'esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della tenuta dei registri.

Il Segretario svolge anche funzioni di tesoriere e quindi segue i movimenti contabili dell'Associazione e le relative registrazioni.

Il Segretario, anche avvalendosi di un esperto in materia tributaria ed abilitato alla revisione dei conti, svolge altresì funzione di revisore dell'Associazione qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla elezione del relativo Collegio.

## Articolo 22

### *Collegio dei Revisori dei Conti*

Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove eletto, si compone di tre membri effettivi. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti alla scadenza del mandato dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio nella prima riunione provvede alla nomina al suo interno del Presidente.

Il Collegio ha il compito di esaminare periodicamente ed occasionalmente in qualsiasi momento la contabilità sociale.

I Revisori dei Conti partecipano, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio Direttivo.



Articolo 23  
*Collegio dei Proviviri*

Il Collegio dei Proviviri, ove eletto, è composto da tre membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio ha il compito di controllare il rispetto delle norme stabilite dello Statuto e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci e tra i Soci e l'Associazione, nonché di proporre al Consiglio Direttivo i provvedimenti disciplinari.

Le decisioni del Consiglio Direttivo in materia disciplinare sono inappellabili.

Titolo IV  
Patrimonio e mezzi di esercizio

Articolo 24  
*Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso dei beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, liberalità, permuta e devoluzioni vengono in proprietà dell'Associazione e dagli avanzi netti di gestione.

L'Assemblea delibera sull'utilizzazione del patrimonio in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione.

È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 25  
*Proventi*

I proventi con i quali l'Associazione provvede alla propria attività sono:

1. le quote di ammissione;
2. le quote associative, da versare prorogabilmente entro il 31 dicembre di ciascun anno;
3. gli eventuali contributi liberali di privati ed Enti;
4. gli eventuali proventi di gestione di iniziative permanenti ed occasionali;
5. donazioni e lasciti;
6. beni mobili ed immobili;
7. entrate derivanti da attività di addestramento professionale, corsi di formazione e da attività direttamente connesse alle istituzioni, da scuole, da realizzo di attività patrimoniali, ed altri fondi derivanti da raccolte pubbliche e campagne di sensibilizzazione;
8. contributi dello Stato, di enti territoriali, di enti e di istituzioni di ricerca pubbliche e/o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti;
9. ogni altro tipo di entrate.

Titolo V  
Disposizioni Finali

Articolo 26  
*Controllo e vigilanza*

L'Associazione adegua la propria attività gestionale alla normativa nazionale e regionale in vigore, e accetta le verifi-

che e i controlli previsti dalla normativa stessa.

Articolo 27  
*Scioglimento*

Lo scioglimento dell'Associazione per una qualunque causa espressamente prevista dallo Statuto o dalle norme del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci *ex art.* 16.

Il patrimonio residuo deve essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 della Legge 23.12.1996, n. 662, salva diversa destinazione stabilita dalla Legge.

Articolo 28  
*Rinvio al Codice Civile*

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente statuto, si fa espresso rinvio a quanto previsto dal Codice Civile e dalle altre norme vigenti.